



COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di disagio di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e

condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Gli interventi economici vengono concessi entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

Art. 2 - DESTINATARI

I destinatari degli interventi economici di cui al Regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Porto San Giorgio che si trovino in condizioni di disagio socio/economico per cause non imputabili alla loro volontà.

Essi si estendono, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio comunale.

Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo, per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune o nella nazione di appartenenza e principalmente finalizzati a tale esigenza.

Gli interventi di assistenza che il Comune effettua sono principalmente rivolti:

- a. alla protezione e tutela di minori e giovani in età evolutiva;
- b. all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini anziani e disabili;
- c. alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Art. 3 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, attraverso forme di integrazione del reddito disponibile, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, anche ai fini della loro quantificazione, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà.

La natura degli interventi di assistenza economica è sempre finalizzata ad attivare strumenti per favorire l'autonomia, la responsabilità e l'integrazione sociale delle singole persone. L'erogazione delle provvidenze, quindi, deve sempre essere legata ad altre misure e prestazioni ed essere accompagnata dalla formulazione di un progetto individuale di sostegno coordinato tra le varie agenzie di aiuto e/o soggetti che eventualmente hanno a che fare con il singolo caso.

L'erogazione del contributo è subordinata, alla formulazione ed alla verifica di un progetto, negoziato tra l'Ente erogatore ed il beneficiario. Il mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli accordi sottoscritti all'interno di tale progetto costituisce motivo di sospensione dell'erogazione.

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere armonizzate con le norme collegate alla futura definizione dei Liveas a livello nazionale e regionale.

Art. 4 – PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

I destinatari di cui all'art. 2 saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

La presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. predisposizione di un piano individualizzato di assistenza, anche in collaborazione con altri Servizi territoriali coinvolti, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 5- REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi di assistenza economica costituiscono una misura di sostegno monetario rivolta ai cittadini che risultino completamente privi di reddito o con reddito riconosciuto come insufficiente alla soddisfazione dei bisogni primari e per consentire alle persone in difficoltà di rimanere nel loro abituale contesto di vita.

I bisogni primari sono riferiti alle condizioni minime di sussistenza del nucleo familiare, ovvero alla capacità di far fronte alle necessità quali l'alimentazione, l'alloggio, il riscaldamento, il vestiario, l'igiene personale e l'educazione. Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale del Comune.

Requisiti e soglie di accesso come definiti di seguito costituiscono i parametri di riferimento per **tutti gli interventi** economici previsti nel Regolamento.

▪ Condizioni di accesso

1. Requisiti di cui all'art. 2;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. collaborazione alla "presa in carico" del servizio sociale e al "piano individualizzato di assistenza" definito con esso;
4. redditi inferiori ai parametri di seguito definiti;
5. assenza o impossibilità dei parenti tenuti agli alimenti ad intervenire adeguatamente.

▪ Nucleo familiare: definizione

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti del nucleo familiare di convivenza, a prescindere dalle risultanze anagrafiche, dovendosi prendere in considerazione la situazione di fatto.

▪ Definizione della situazione economica.

Hanno diritto all'assistenza economica le famiglie o i singoli che abbiano redditi inferiori alla soglia di povertà assoluta del nucleo familiare indicati nella tabella A dell'allegato 1 al presente regolamento.

Costituiscono reddito tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo, redditi da lavoro, da pensione, da fabbricati, da partecipazione azionaria, ecc. ivi compresi quelli non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, pensioni di guerra, invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno di mantenimento dell'ex coniuge, contributi di Enti vari ecc, nonché le provvidenze di varia natura erogate sulla base del presente regolamento dall'Amministrazione comunale.

Ai fini dell'ammissibilità ai contributi assistenziali, sono oggetto di valutazione i redditi percepiti nel periodo immediatamente precedente la richiesta di intervento da parte dell'assistenza comunale pur tenendo conto di quelli complessivamente prodotti nell'anno precedente.

▪ **Quantificazione del contributo**

I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

Il contributo da erogare è pari alla differenza tra le entrate economiche mensili del nucleo e la soglia di povertà assoluta di cui alla tabella A (allegato n. 1 al presente regolamento).

Per i nuclei familiari senza alcun reddito dichiarato deve essere riconosciuta convenzionalmente una disponibilità economica mensile minima pari ad € 200,00 derivante da entrate a vario titolo e/od al sostegno fornito dalla rete parentale e amicale e da quella degli organismi del volontariato.

▪ **Concorrenza di contributi a vario titolo**

I contributi a vario titolo percepiti da o mediante l'Ente vengono conteggiati come entrata del nucleo e concorrono al raggiungimento della soglia definita nella tabella A. Il contributo riconosciuto in precedenza viene pertanto sospeso o ridotto in base alla quota superiore al limite definito.

▪ **Coinvolgimento della rete parentale**

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

L'intervento dell'Amministrazione si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile, ovvero gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto. L'intervento è in ogni caso limitato a coprire la somma residuale dopo l'intervento dei parenti obbligati.

Per i fratelli e le sorelle si considera solo il reddito personale, fatto, salvo il caso in cui questo sia l'unico reddito del nucleo familiare; in tale ipotesi si farà riferimento alla tabella b inerente il calcolo della contribuzione mensile minima dei parenti obbligati agli alimenti.

Il richiedente il contributo, in presenza di parenti obbligati, all'atto dell'inoltro della istanza al Comune, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale certifichi di aver esercitato azioni nei confronti degli obbligati ai sensi dell'art.433 C.C

In casi eccezionali, qualora gli obbligati agli alimenti tenuti a contribuire non provvedano, i Servizi Sociali potranno erogare il sussidio economico salvo rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente nei confronti degli obbligati.

▪ **Criteri di priorità**

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l'intervento a favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti definiti dal presente regolamento, si rispetteranno le seguenti priorità:

- a. Nuclei familiari monogenitoriali con minori a carico;
- b. Nuclei familiari con minori a carico;
- c. Persone anziane, disabili o con disagio psichico;
- d. Persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

TITOLO II – INTERVENTI ECONOMICI

ART. 6 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Gli interventi di assistenza economica si distinguono in tre categorie:

- * Contributi ordinari/continuativi
- * Contributi straordinari/una tantum
- * Contributi speciali

ART. 7 – ESCLUSIONI

I richiedenti i suddetti benefici debbono essere privi di patrimonio mobiliare o immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze), purchè non di categoria catastale di lusso e di terreni coltivati dal nucleo familiare al fine del soddisfacimento dei bisogni primari.

ART. 8 - CRITERI PER LA SCELTA DEL TIPO DI INTERVENTO

- a) i contributi ordinari sono utilizzati per affrontare comprovate situazioni di bisogno e sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento, educazione, ecc) del singolo e/o del nucleo familiare ed erogati sotto forma di sussidio mensile o attraverso buoni viveri, farmaci, utenze, integrazione del pagamento dell'affitto;
- b) i contributi straordinari sono utilizzabili per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (es. sfratto, spesa funeraria, rilevanti arretrati di utenze, spese sanitarie per prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale) e sono erogati normalmente in un'unica soluzione;
- c) i contributi speciali sono utilizzati per le specifiche finalità definite nell' art. 11.

ART. 9 – CONTRIBUTO ORDINARIO

E' un intervento economico, rivolto a persone sole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Possono beneficiare dell'intervento famiglie che risultino titolari di reddito inferiore ai parametri previsti dal presente Regolamento quale "soglia di povertà assoluta"(vedasi tabella A all.1).

L'intervento può essere erogato sotto forma di sussidio mensile o di buoni spesa ed è commisurato al reddito del richiedente e del nucleo familiare a cui appartiene e, comunque, non può essere superiore al raggiungimento del parametro fissato dall'allegata tabella "A".

L'intervento è consentito per la durata massima di 6 mesi rinnovabile, sia nei confronti di anziani indigenti e adulti con gravi handicap sia nei confronti di nuclei familiari i cui componenti pur essendo abili al lavoro sono disoccupati, con particolare riferimento ai mesi in cui si riscontrano maggiori difficoltà occupazionali, anche nelle attività stagionali. Il contributo è rinnovabile previa verifica della sussistenza dei requisiti.

L'intervento è collocato all'interno della "presa in carico" (art. 4) ed il "piano individualizzato di assistenza" è orientato, ove possibile, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del "piano individualizzato di assistenza" saranno concordati con le persone coinvolte e saranno oggetto di un testo che verrà sottoscritto dagli interessati, che sono tenuti a rispettare gli impegni presi.

Il contributo massimo erogabile in ogni caso sarà pari ad € 200,00 mensili per i nuclei familiari i cui componenti sono membri adulti e ad € 250,00 per i nuclei familiari con minori a carico.

ART. 10 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO

E' un intervento economico destinato ad integrare i redditi delle famiglie che si trovano in una temporanea situazione di disagio quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento, da corrispondere in una o più soluzioni, non può superare la somma annua massima di € 500,00; in via straordinaria l'importo annuale potrà raggiungere il valore massimo di € 1.000,00 da erogarsi in una o più soluzioni.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il Servizio Sociale svolgerà funzione di segretariato sociale nei confronti del richiedente nell'azione rivolta agli uffici preposti.

Sono di norma ammesse a contributo (entro i valori massimi di cui sopra) richieste relative all'affronto di spese inerenti in particolare:

- utenze luce, acqua, gas. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
- spese per trasloco;
- arretrati affitto e spese condominiali non sostenibili, qualora non erogabili da altri Enti;
- rimborso spese relative a viaggi e permanenza dei familiari o accompagnatori in occasione di ricoveri di minori o adulti in strutture sanitarie situate fuori dal territorio regionale;
- spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
- spese per acquisto farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci già coperti dal SSN;
- tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal SSN (con presentazione di prescrizione medica);
- acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico - sanitario ad anziani, inabili e minori, purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

L'intervento è collocato all'interno della "presa in carico" (art. 4) ed il "piano individualizzato di assistenza" è orientato alla rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica del nucleo familiare, evitando la cronicizzazione assistenziale.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del "piano individualizzato di assistenza" saranno concordati con le persone coinvolte e saranno oggetto di un testo che verrà sottoscritto dagli interessati, che sono tenuti a rispettare gli impegni presi.

ART. 11 – CONTRIBUTI SPECIALI

Sono consentite erogazioni di importo superiore al massimale fissato o per spese non previste nel suddetto elenco, qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione che richiedono consistenti interventi per eliminare condizioni di rischio sociale.

Tali istanze sono valutate, su proposta dell'Assistente Sociale, da un'apposita commissione composta da:

- Dirigente dei Servizi Sociali;
- Assistente Sociale proponente;
- Operatore Sociale o del volontariato scelto dal Dirigente dei Servizi Sociali.

Della valutazione dovrà essere redatto apposito verbale.

La concessione di quanto proposto è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

TITOLO III – PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 12 - DOMANDA

L'ammissione alle prestazioni viene effettuata su presentazione di domanda redatta su apposito modulo (allegato 3), riportando la composizione familiare, le entrate economiche di ogni componente, la situazione abitativa con la dichiarazione sostitutiva riferita alla chiamata in causa dei parenti tenuti agli alimenti, così come definiti nei precedenti articoli del presente regolamento.

Il firmatario della domanda di ammissione all'assistenza è il capofamiglia, il coniuge e/o il convivente anagrafico.

In caso di utenti minori, i firmatari sono gli esercenti la potestà parentale o tutori.

In caso di utenti inabilitati o interdetti, i firmatari sono rispettivamente i curatori o tutori.

Alla domanda vanno allegati i documenti comprovanti la situazione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare secondo quanto definito nell'art.5.

ART. 13 – COMPILAZIONE MODULO DI DOMANDA

Al quadro "A" situazione familiare di fatto" devono essere indicati tutti i componenti il nucleo citati nel certificato di stato di famiglia ed i conviventi di fatto.

Al quadro B "situazione economica" devono essere indicati le entrate economiche relative ai componenti il nucleo familiare, anche se di fatto. I documenti da allegare sono:

- buste paga relative agli ultimi tre mesi precedenti la data di domanda di tutti i percettori di reddito del nucleo familiare di fatto;
- ultimo modello Unico per i redditi di lavoro autonomo e/o da proprietà;
- frontespizio del libretto di pensione;
- ultimo CUD dei conviventi di fatto;
- tagliandi rendita INAIL;
- certificazioni relative al riconoscimento di invalidità e delle relative indennità di pensione e di accompagnamento;
- autocertificazione attestante che non esistono altri redditi al di fuori di quelli dichiarati.

Per i senza reddito, l'accertamento viene effettuato attraverso la presentazione di autocertificazione inerente lo stato di disoccupazione, disoccupato, di casalinga, nonché certificazione sanitaria attestante le limitazioni della capacità lavorativa.

Al quadro C "situazione abitativa" devono essere riportati i dati alloggiativi.

Al quadro D "patrimonio immobiliare e mobiliare" vanno riportati i dati relativi a proprietà di beni immobili e mobili.

Al quadro E "interventi assistenziali" vanno riportati i dati relativi agli interventi assistenziali di cui usufruiscono i componenti il nucleo familiare;

Al quadro F "persone obbligate agli alimenti" vanno riportati i dati relativi ai parenti tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del c.c.

L'istanza dovrà essere corredata dalla eventuale documentazione prevista per ogni prestazione.

Ove previste le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione.

I richiedenti sussidi straordinari dovranno allegare la documentazione ovvero effettuare apposita autodichiarazione relativa alle spese effettuate o il preventivo di spese, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebito, la documentazione (fattura o altro) relativa alle spese effettivamente sostenute.

ART. 14 – RILEVAZIONE E CONTEGGIO DEI REDDITI

Al fine di analizzare le domande di assistenza economica si valutano i seguenti redditi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali:

a) Redditi da pensione

Documentazione da produrre: fotocopia mod. O.bis M/NS INPS o cedolino altri Enti erogatori.

Sono da conteggiare gli importi di pensione comprensivi degli assegni familiari.

Per i pensionati INPS il reddito annuo equivale alla pensione mensile per 13 mensilità.

Le pensioni sono da conteggiare secondo le seguenti procedure:

pensione mensile = pensione annua :12 mesi

b) Redditi da lavoro dipendente

Documentazione da produrre: buste paga.

Gli assegni familiari sono considerati reddito.

Il reddito annuo equivale al reddito mensile x 12 mesi + la tredicesima (13ma = stipendio mensile - 10% circa). Il reddito mensile equivale ad 1/12 di quello annuo.

Per i nuclei ammessi nel mese di gennaio di ogni anno sono da conteggiare i redditi percepiti nel mese di novembre dell'anno precedente.

Per i nuclei assistiti, che inizieranno un'attività lavorativa nel corso dell'anno, il reddito da lavoro si calcola dal mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro stesso.

c) Redditi da lavoro autonomo

Documentazione da produrre: mod. unico.

Per la valutazione dei redditi dei lavoratori autonomi, ci si avvale della collaborazione dell'Ufficio Tributi del Comune e del Comando Vigili Urbani per accertamenti sul "reddito presunto" in base al tenore di vita.

d) Redditi da patrimonio

Documentazione da produrre: mod. unico.

L'Amministrazione si riserva di richiedere il certificato catastale.

Dichiarazione sostitutiva per depositi

Il reddito mensile è calcolato come 1/12 di quello annuale.

ART. 15 - DETRAZIONI

Dal reddito del nucleo familiare è consentito detrarre:

la percentuale di incidenza dell'affitto o del mutuo documentato sul reddito arrotondata per difetto alla decina percentuale inferiore;

ART. 16 – EROGAZIONE INTERVENTI

L'intervento assistenziale, di norma viene erogato in denaro. In casi del tutto particolari, previa valutazione del Servizio preposto, il Comune potrà erogare il contributo assegnato a mezzo di pagamento diretto, al soggetto erogatore, di eventuali servizi o beni fruiti dal beneficiario.

L'intervento di cui in precedenza, viene riscosso di norma dal firmatario della domanda.

Su indicazione del medesimo è consentita la riscossione anche da parte di un familiare o convivente purché incluso nel modello di richiesta.

In casi eccezionali, a garanzia del buon fine dell'intervento economico, su segnalazione dell'Assistente Sociale, la riscossione potrà avvenire anche da parte di aderenti ad associazioni di volontariato o di provata fiducia che abbiano rapporti con l'interessato.

Nei casi di particolare urgenza, il Dirigente potrà disporre di anticipare un contributo economico dell'importo massimo di € 100,00 tramite cassa economale.

ART. 17 – DELEGA PER RISCOSSIONE

La delega per la riscossione dell'intervento assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

La delega deve essere redatta su apposito modulo.

ART. 18 – PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria, ai sensi delle disposizioni che precedono e dopo attento esame delle risorse disponibili, tenendo conto delle buone prassi in essere nel Settore.

Ogni domanda sottoscritta dagli interessati, verrà corredata da relazione del servizio sociale competente in relazione alla tipologia di intervento.

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Porto S. Giorgio (es: SER.D., DSM, UMEA, UMEE, Consultorio Familiare, ecc) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il servizio sociale comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della "presa in carico".

Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale (di accoglimento, di rigetto o di revoca del beneficio) assunta dal Dirigente del Settore Servizi Socio-culturale.

ART. 19 – DECORRENZA FRUIZIONE INTERVENTI

L'intervento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. In nessun caso è consentita la retroattività.

L'esito della domanda verrà comunicato per iscritto all'interessato, di norma entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

Diversamente il responsabile o i responsabili del procedimento rispondono al richiedente motivando le ragioni del ritardo. In caso di ulteriore approfondimento l'istruttoria può essere prorogata per ulteriori 30 giorni.

ART. 20 - REVISIONI

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione motivata del provvedimento emanato rivolta all'Ente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta alla sua domanda.

Il Servizio Servizi Sociali trasmette l'istanza di revisione alla commissione di cui all'art.11 che la esamina e rinvia la proposta al suddetto Servizio che la trasmette alla Giunta per la decisione definitiva.

ART. 21 – COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

TITOLO IV – VERIFICHE E SANZIONI

ART. 22 - VERIFICHE

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" (art. 4), con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione.

L'Assistente Sociale si può avvalere, per l'acquisizione delle informazioni ritenute necessarie, anche dei vigili urbani.

ART. 23 – SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi vengono sospesi nei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli impegni definiti dal "piano individualizzato di assistenza".

Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo previsto dal "piano individualizzato di assistenza", si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

- rifiutato offerte di lavoro;
- cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
- non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza" in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa.

Eventuali motivi di salute che hanno impedito il rispetto degli impegni presi dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione del medico di famiglia.

2. variazione della situazione personale o familiare tale da non rendere più necessario l'intervento;

3. verifica di false dichiarazioni.

ART. 24 – AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto alla prestazione.

ART. 25 – RECUPERO CREDITI

Nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti che non rimborsino le spese anticipate a qualunque titolo dal Comune, si procederà ad avviare ogni azione giudiziaria ritenuta utile, anche mediante cessione del credito o affidamento dell'attività di recupero ad un concessionario per la riscossione ovvero ad una società di recupero crediti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – NORME GENERALI

I parametri economici delle tabelle allegate al presente regolamento vanno aggiornati annualmente attraverso l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dell'ISTAT I(tasso d'inflazione) secondo gli indici ISTAT. I servizi previsti dal presente Regolamento vengono erogati compatibilmente con gli stanziamenti disponibili nel Bilancio Comunale. Il presente Regolamento, sarà sottoposto a verifica triennale, (a decorrere dalla prima votazione) con nuova votazione da parte del Consiglio Comunale. Lo stesso manterrà la propria efficacia fino alla nuova approvazione effettuata dall'Organo Consiliare.

ART. 27 – ABROGAZIONI

Sono abrogati i seguenti atti:

- Regolamento per l'erogazione di contributi economici e di assistenza a categorie di cittadini bisognosi – legge n. 241/90, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/06/1991;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 17/04/2003 ad oggetto “Erogazione contributi a soggetti in difficoltà socio-economica. Indirizzi generali”.

ALLEGATI

All. 1 - Tabella “A”: soglie di povertà assoluta

All. 2 – Tabella B: “tabella per il calcolo della contribuzione mensile minima dei parenti obbligati agli alimenti”

All. 3 – Modello di domanda .

ALLEGATO N. 1

TABELLA A – SOGLIE DI POVERTA' ASSOLUTA (aggiornate al mese di agosto 2005)

Numero componenti nucleo	Soglia di povertà assoluta
1 componente	408,30
2 componenti	612,06
3 componenti	896,36
4 componenti	1.100,90
5 componenti	1.387,55
6 componenti	1.599,24
7 o più componenti	1.804,62

ALLEGATO 2

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE MENSILE MINIMA
DEI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

FASCIA	NUCLEO 1 PERSONA	NUCLEO 2 PERSONE	NUCLEO 3 PERSONE	NUCLEO 4 PERSONE	NUCLEO 5 PERSONE	NUCLEO 6 PERSONE	NUCLEO 7 PERSONE	CONTRIBU ZIONE MENSILE	CONTRIBUZION E ANNUA
1	-8.676,00	-11.268,00	-13.881,60	-16.484,40	-19.087,20	-21.690,00	-24.292,80	0	0
2	+8.676,00	+11.268,00	+13.881,60	+16.484,40	+19.087,20	+21.690,00	+24.292,80	26,00	312,00
3	9.576,00	15.051,60	17.654,40	20.257,20	22.860,00	25.462,80	28.065,60	46,00	552,00
4	10.476,00	16.221,60	18.824,40	21.427,20	24.030,00	26.632,80	29.235,60	66,00	792,00
5	11.376,00	17.391,60	19.994,40	22.597,20	25.200,00	27.694,80	30.405,60	86,00	1.032,00
6	12.276,00	18.561,60	21.164,40	23.767,20	26.370,00	28.972,80	31.575,60	106,00	1.272,00
7	13.176,00	19.731,60	22.334,40	24.937,20	27.540,00	30.142,80	32.745,60	131,00	1.572,00
8	14.076,00	20.901,60	23.504,40	26.107,20	28.710,00	31.312,80	33.915,60	156,00	1.872,00
9	14.976,00	22.071,60	24.674,40	27.277,20	29.880,00	32.482,80	35.085,60	181,00	2.172,00
10	15.876,00	23.241,60	25.844,40	28.447,20	31.050,00	33.652,80	36.255,60	206,00	2.472,00
11	16.776,00	24.411,60	27.014,40	29.617,20	32.220,00	34.822,80	37.425,60	231,00	2.772,00
12	20.000,00	26.000,00	32.000,00	38.000,00	44.000,00	50.000,00	56.000,00	350,00	4.200,00
13	30.000,00	39.000,00	48.000,00	57.000,00	66.000,00	75.000,00	84.000,00	550,00	6.600,00
14	40.000,00	52.000,00	64.000,00	76.000,00	88.000,00	100.000,00	112.000,00	850,00	10.200,00
15	50.000,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00	110.000,00	125.000,00	140.000,00	TOTALE CARICO	

ALL'ILL.MO SINDACO
DEL COMUNE DI
PORTO SAN GIORGIO

Il / la sottoscritto / a _____
nat _ a _____ il _____ e residente a
_____ in via _____ n° _____
tel. _____ cod. fisc. _____ ,
richiede l'erogazione del seguente intervento socio-assistenziale:

DICHIARA AL RIGUARDO

A. SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI FATTO:

B. SITUAZIONE ECONOMICA

B,1 (TITOLARI DI REDDITO) :

Cognome e nome	Tipologia reddito
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

B,2 (privi di reddito)

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO	Pag. 2
Art. 2 – DESTINATARI	2
Art. 3 – FINALITA' DEGLI INTERVENTI	2
Art. 4 – PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA	3
Art. 5- REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI	3

TITOLO II – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 6 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI	5
Art. 7 – ESCLUSIONI	5
<i>Art. 8 - CRITERI PER LA SCELTA DEL TIPO DI INTERVENTO</i>	<i>5</i>
Art. 9 – CONTRIBUTO ORDINARIO	5
Art. 10 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO	6
Art. 11 – CONTRIBUTI SPECIALI	6

TITOLO III – PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 12 – DOMANDA	7
Art. 13 – COMPILAZIONE MODULO DI DOMANDA	7
Art. 14 – RILEVAZIONE E CONTEGGIO DEI REDDITI	8
Art. 15 – DETRAZIONI	8
Art. 16 – EROGAZIONE INTERVENTI	8
Art. 17 – DELEGA PER RISCOSSIONE	9
Art. 18 – PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI	9
Art. 19 – DECORRENZA FRUIZIONE INTERVENTI	9
Art. 20 - REVISIONI	9
Art. 21 – COMUNICAZIONE VARIAZIONI	9

TITOLO IV – VERIFICHE E SANZIONI

Art. 22 - VERIFICHE	9
Art. 23 – SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI	10
Art. 24 –AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE	10
Art. 25 – RECUPERO CREDITI	10

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – NORME GENERALI	10
Art. 27 – ABROGAZIONI	10

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AGOSTINI MASSIMO

Il Segretario Generale
ANNIBALI Fabrizio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 04/10/2005 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Istruttore direttivo
Barbara Marzan

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Comune di Porto
San Giorgio
Lì,

L'Istruttore Direttivo
Barbara Marzan